

REGOLAMENTO *WELFARE* DI ATENEIO

Art. 1

Finalità, oggetto, definizioni

1. Il presente regolamento fornisce una cornice regolativa al Sistema *Welfare* di Ateneo.
2. Il Sistema di cui al comma 1 ha come precipua finalità quella di contribuire al sostentamento delle famiglie dei dipendenti – in relazione al grado di disagio socio-economico e alla numerosità dei rispettivi componenti – nonché di favorire il benessere psico-fisico del personale dell'Ateneo e dei relativi congiunti. Per “congiunti” si intendono il coniuge ed il convivente *more uxorio* del dipendente nonché i figli, anche eventualmente conviventi con il coniuge in caso di separazione o divorzio.
3. Il Sistema prevede l'erogazione di servizi di carattere assistenziale, culturale, ricreativo e con finalità sociali, nonché di altre forme di intervento in favore del personale di cui al c. 4.
4. In presenza dei requisiti di cui all'art. 3, sono destinatari del *Welfare* di Ateneo:
 - a. il personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Università della Tuscia a tempo indeterminato (dirigente, tecnico-amministrativo ed equiparato), di seguito unitariamente indicato come “personale”;
 - b. il personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Università della Tuscia con rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di almeno un anno.

Art. 2

Tipologie di intervento

1. Le tipologie di intervento del *Welfare* di Ateneo, come richiamate dall'art. 67 del CCNL di comparto, possono essere:
 - a. Iniziative di sostegno al reddito della famiglia del personale (sussidi e/o rimborsi);
 - b. Supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli;
 - c. Contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociali;
 - d. prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili;
 - e. polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale.
2. I servizi e le attività indicati nel precedente comma sono oggetto di contrattazione integrativa *ex art. 42, comma 3, lett. h)* del CCNL di comparto.

Art. 3

Accesso al sistema *Welfare*

1. Il Sistema *Welfare* di Ateneo è rivolto a tutto il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo di cui all'art. 1, comma 4, e per il suo funzionamento, oltre alle risorse di cui agli artt. 64, comma 2, lett. f) e 66, comma 1, lett. c), è previsto il versamento di un contributo annuale di solidarietà il cui ammontare sarà deciso in sede di contrattazione integrativa. Il contributo è comunque commisurato allo stipendio tabellare, previa individuazione di apposite percentuali e di un importo annuo massimo.
2. Il contributo annuale stabilito in sede di contrattazione integrativa è trattenuto mensilmente dall'Amministrazione erogante.
3. La misura degli interventi è determinata anche tenendo conto delle fasce di reddito ISEE del nucleo familiare o di altre misure equivalenti della situazione economica.
4. In sede di contrattazione integrativa sono stabilite:
 - a. la proposta al Consiglio di Amministrazione relativa alla programmazione annuale delle attività e dei servizi di *Welfare*, nonché la determinazione delle fasce di reddito ISEE o di altre misure equivalenti della situazione economica;
 - b. la proposta al Consiglio di Amministrazione relativa alla misura della quota individuale di solidarietà per sostenere il *Welfare*;
 - c. la ripartizione dei fondi sulla base dello stanziamento di bilancio tra le varie tipologie di cui all'art. 2, comma 1.
5. In sede di contrattazione integrativa è possibile affidare la selezione delle misure di *Welfare* nonché la formulazione di proposte da adottare attraverso contratto integrativo ad una Commissione Istruttoria. Tale Commissione è composta dal Rettore o un suo delegato, dal DG o un suo Delegato e da un componente per ogni sigla sindacale eletta all'interno della RSU.

Art. 4

Fondo *Welfare*

1. Le misure di *Welfare* di Ateneo sono sostenute da:
 - a. risorse destinate al *Welfare* del Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D e del Fondo retribuzione di posizione e risultato della categoria EP;

- b. ulteriori risorse stanziare su apposito capitolo di bilancio in occasione dell'adozione annuale del bilancio preventivo;
- c. contributi erogati da enti pubblici e privati;
- d. contributi di solidarietà per la partecipazione al *Welfare* di Ateneo;
- e. avanzi derivanti da precedenti esercizi finanziari imputati sul medesimo capitolo di bilancio;
- f. eventuali risorse aggiuntive derivanti da economie individuate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 5

Norme transitorie

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento *Welfare* di Ateneo, di cui al D.R. n. 721/10 del 26.07.2010, modificato con D.R. n. 600/12 del 25.07.2012 e con D.R. n. 513/13 del 21.05.2013.
2. Per i bandi relativi alle annualità precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, sarà nominata, in sede di contrattazione integrativa, un'apposita Commissione, composta dal Rettore o un suo delegato, dal Direttore Generale o un suo Delegato e da un componente per ogni sigla sindacale eletta all'interno della R.S.U.. La Commissione resta in carica fino all'espletamento delle procedure previste dai predetti bandi.